

COLONIA DEL NATAL (AFRICA AUSTRALE)

Legge sull'immigrazione del 1897.

La colonia inglese del Natal, come colonia autonoma, ha una legge sull'immigrazione a sè, nello stesso modo della Colonia del Capo di Buona Speranza. La legge sull'immigrazione del Natal fu emanata da S. M. la Regina Vittoria, su parere favorevole e con l'assenso del Consiglio e dell'Assemblea legislativa del Natal, il 5 maggio 1897.

Essa, a somiglianza di quella della Colonia del Capo, proibisce l'immigrazione di talune categorie di persone dette *immigranti proibiti*, fra cui sono comprese le persone che non sanno leggere o scrivere in una lingua *europaica*.

Segue la traduzione della legge.

Legge restrittiva dell'immigrazione del 1897.

1° La presente legge porterà il titolo di *Legge restrittiva dell'immigrazione del 1897 (The immigration restriction act, 1897)*.

2° Questa legge non sarà applicabile:

- a) alle persone munite di un certificato nella forma della scheda **A**, aggiunta a questa legge, firmato dal Segretario coloniale, dall'Agente Generale del Natal, o da altro funzionario nominato agli scopi di questa legge, sia entro o fuori il paese, dal governo del Natal;
- b) alle persone per la cui immigrazione nel Natal sia provveduto da una legge o da un regolamento approvato dal Governo;
- c) alle persone sottratte in via eccezionale (*specially*) all'azione di questa legge mediante uno scritto del Segretario coloniale (*by a writing under the hand of the Colonial Secretary*);
- d) alle persone che fanno parte dell'esercito di terra e di mare di S. M. Britannica;
- e) agli ufficiali e ai componenti l'equipaggio di una nave da guerra appartenente a uno Stato estero;
- f) ad ogni persona accreditata nelle debite forme presso il Governo

del Natal o direttamente dal Governo Imperiale britannico, o sotto la sua autorità, oppure da qualsiasi altro Governo.

3° È proibita l'immigrazione nel Natal, sia per terra che per mare, a qualsiasi persona appartenente ad una delle classi enumerate nei seguenti paragrafi. Dette persone saranno d'ora innanzi denominate *immigranti proibiti*:

a) ogni persona che, a richiesta di un funzionario appositamente incaricato agli scopi di questa legge, non sappia scrivere o firmare, in una qualsiasi lingua europea, un'istanza al Segretario coloniale, nella forma indicata dalla scheda B di questa legge:

b) ogni persona che si trovi in condizione di miseria (*being a pauper*) o che si tema debba presumibilmente cadere a carico della pubblica beneficenza;

c) gli idioti o mentecatti;

d) le persone affette da malattia ributtante o contagiosa;

e) ogni persona che, senza aver ottenuto spontaneamente il perdono dalla parte lesa (*not having received a free pardon*) sia stata condannata negli ultimi due anni per truffa o altro reato infamante, o che implichi turpitudine morale, non per un semplice reato di natura politica;

f) le prostitute e le persone che vivono della prostituzione altrui.

4° Ogni immigrante proibito che tenti di entrare o sia entrato nel Natal, in contravvenzione alle disposizioni di questa legge, sarà ritenuto colpevole di infrazione alla presente legge, e soggetto, oltre che alle altre pene del caso, all'espulsione dalla Colonia, e, secondo le risultanze del processo, potrà essere condannato al carcere per un periodo non eccedente i sei mesi, senza lavori forzati. Tale prigionia cesserà con la deportazione del reo o quando egli trovi due persone che si rendano garanti della sua uscita dalla Colonia entro un mese, rilasciando all'uopo ciascuna una cauzione di 50 lire sterline.

5° Un individuo ritenuto immigrante proibito ai termini dell'articolo 3 di questa legge, ma che non rientri in una delle categorie contemplate dai paragrafi c) d) e) f) dello stesso articolo, potrà entrare nel Natal alle seguenti condizioni:

a) prima di sbarcare dovrà depositare nelle mani di un funzionario, appositamente incaricato agli scopi di questa legge, la somma di 100 lire sterline;

b) se egli otterrà, entro una settimana dal suo arrivo nel Natal, dal Segretario coloniale o da un Magistrato un certificato attestante che a lui non si applicano le proibizioni contenute in questa legge, gli sarà restituito il deposito di 100 lire sterline;

e) se non riuscirà ad ottenere, entro una settimana dallo sbarco, il detto certificato, perderà ogni diritto al ricupero del deposito e sarà trattato come immigrante proibito.

Pel fatto dello sbarco in un porto della Colonia delle persone di cui è parola in quest'articolo, nessuna responsabilità risalerà alla nave dalla quale sono sbarcate, o ai proprietari della stessa.

6° La persona che proverà a un funzionario, appositamente incaricato agli scopi di questa legge, di essere stata precedentemente domiciliata nel Natal e di non appartenere alle categorie contemplate dai paragrafi c) d) e) f) dell'articolo 3, non sarà considerata immigrante proibito.

7° La moglie e i figli minorenni di un immigrante non proibito non saranno soggetti alle esclusioni imposte da questa legge.

8° Il comandante e i proprietari della nave dalla quale sia sbarcato un immigrante proibito saranno soggetti al pagamento, con vincolo solidale, di una multa non minore di 100 sterline. Tale multa potrà raggiungere la cifra di sterline 5000, mediante aumento di 100 lire sterline per ogni cinque immigranti proibiti dopo i primi cinque, e il bastimento potrà essere sequestrato, con sentenza della Suprema Corte giudiziaria del Natal, al fine di ottenere il pagamento di ciascuna di queste multe, e potrà essergli negato il foglio di partenza, finché non sia stata pagata la multa e finché il comandante non abbia ottemperato agli ordini del funzionario, appositamente incaricato agli scopi di questa legge, di trasportare fuori della Colonia ogni immigrante proibito da lui sbarcato.

9° L'immigrante proibito non potrà ottenere il permesso di esercitare nel Natal qualsiasi mestiere o professione, nè di prendere in affitto o comperare un terreno, o acquistare su di esso ogni altro diritto, nè di esercitare il diritto di voto (*exercise the franchise*), o di essere registrato come cittadino in alcun comune della Colonia. Ogni licenza o diritto che possa aver ottenuto in contravvenzione alle disposizioni di questa legge sarà dichiarato nullo.

10° Ogni funzionario, a ciò autorizzato dal Governo, potrà pattuire con il comandante, i proprietari o l'agente d'una nave il trasporto di un immigrante proibito trovato nel Natal, ad un porto del paese o vicino al paese d'origine dell'immigrante stesso, e ognuno di tali immigranti con i suoi bagagli potrà essere imbarcato a cura di un funzionario di polizia su detta nave e, in tal caso, se sprovvisto di mezzi, fornito di denaro sufficiente da permettergli di vivere per un mese, secondo la sua condizione, dopo lo sbarco.

11° Chiunque volontariamente assisterà in qualsiasi maniera un immigrante proibito a contravvenire alle prescrizioni della presente legge sarà esso medesimo ritenuto contravventore alla legge.

12° Chiunque volontariamente cooperi a far entrare nel Natal un immigrante proibito, appartenente alla classe *f*) dell'articolo 3 di questa legge, sarà considerato come contravventore alla legge stessa, e, in seguito alle risultanze del processo, sarà soggetto alla pena del carcere coi lavori forzati per un periodo non eccedente i 12 mesi.

13° Chiunque volontariamente si presti a fare entrare nel Natal un idiota o un mentecatto, senza autorizzazione scritta o stampata, firmata dal Segretario coloniale, sarà considerato come contravventore a questa legge e, in aggiunta alle altre pene del caso, condannato alle spese di sostentamento dell'idiota o mentecatto, durante il soggiorno di questo nella Colonia.

14° Ogni funzionario di polizia o altro funzionario appositamente incaricato agli scopi di questa legge, può, ai sensi dell'articolo 5, impedire l'entrata nel Natal, sia per mare che per terra, di un immigrante proibito.

15° Il Governatore della Colonia, può ogni volta che lo crederà opportuno, nominare e licenziare funzionari allo scopo di dar vigore alle disposizioni di questa legge e può determinare i doveri di tali funzionari. Questi eseguiranno le istruzioni loro date di volta in volta dal capo del loro dipartimento ministeriale.

16° Il Governatore, coll'assenso del Consiglio (*The Governor in Council*), potrà sempre emanare, modificare e revocare norme e regolamenti per la migliore attuazione delle disposizioni della presente legge.

17° La multa per contravvenzione a questa legge, o ad ogni norma o regolamento relativo alla stessa, se non è stata espressamente imposta una multa maggiore, non eccederà le 50 lire sterline, da commutarsi nel carcere, con o senza lavori forzati, fino al pagamento di tale multa o in aggiunta ad essa, ma non eccedente in ogni caso i tre mesi.

18° Tutte le contravvenzioni a questa legge o alle norme o regolamenti ad essa relativi, e le azioni giudiziarie per pene o multe non eccedenti 100 lire sterline, saranno di competenza dei funzionari giudiziari.

SCHEDA A.

Colonia del Natal.

Il presente foglio serve a certificare che
di
di anni.
esercente il mestiere o la professione di
può e merita di essere ammesso come immigrante nel Natal.

Dato a questo giorno di

(firma)

SCHEDA B.

Al Segretario coloniale.

Signore,

Io sottoscritto chiedo di essere esonerato dalle disposizioni della
legge n., 1897.

Il mio nome per intero è

Il mio luogo di residenza in questi ultimi 12 mesi è stato

Il mio mestiere o professione è

Sono nato a nell'anno

Suo, ecc.